



COMUNE DI CAIOLO
Provincia di Sondrio

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 Reg. Deliberazioni

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – componente TASI – determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2014.

L'anno **2014** addì **VENTINOVE** del mese di **LUGLIO** - alle ore **21.15** - nella sede comunale

Previo recapito degli inviti, avvenuto nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione.

All'appello nominale risultano presenti in aula:

Cognome e nome	Pr.	Ass.
PIRANA GIUSEPPE	X	
PARUSCIO ALDO	X	
BRUSEGHINI MONICA	X	
MOVIGLIATTI MASSIMO	X	
BERNARDARA ELEONORA	X	
FARINA PRIMAVERA	X	
CARNINI YURI ANGELO		X
BRANCHINI GIANMARIO	X	
BERNARDARA VANESSA	X	
BIANCHINI PIETRO	X	
MOSTACHETTI ARNALDO	X	

Assiste il Segretario Comunale **Pansoni Dr.ssa Annalisa.**

Il Sig. Pirana Giuseppe nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE



RICORDATO CHE:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

Visto il comma 683, art. 1, della citata legge 147/2013 che recita:

"683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ...omissis le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili."

PRESO ATTO CHE:

- la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille;
- per l'anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 1 comma 677 Legge 143/2013, è possibile superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, finalizzando però tale innalzamento al finanziamento di detrazioni o altre misure per la abitazioni principali ed unità immobiliari ad esse equiparate;
- l'aliquota deve rispettare in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

ATTESO CHE, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs n. 446/1997, il Comune determina con Regolamento, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente, tra l'altro quanto previsto espressamente all'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, ed in particolare, per quanto riguarda la TASI l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

VISTO il D.L. 16/2014 convertito con Legge n. 68/2014 che modifica l'art. 1, comma 688 della legge n. 147/2013, stabilendo le modalità ed i termini di versamento della TASI;

VISTA la propria deliberazione n. 4, in data 28.04.2014 in merito al regolamento dell'Imposta Unica Comunale, regolamento che disciplina anche la componente TASI;

VISTO in particolare che il sopracitato Regolamento recita *"con deliberazione di Consiglio Comunale saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili"*

comunali, e per ciascuno di essi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta”;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

PRESO ATTO del seguente elenco dei costi relativi ai servizi indivisibili:

- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica € 127.650,00
- servizi socio-assistenziali € 39.500,00

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di applicare aliquote e detrazioni TASI come segue:

- a) per gli immobili adibiti ad abitazione principale relative pertinenze è dovuta nella misura dell'aliquota base pari all'1 per mille;
- b) aliquota 1 per mille per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli;

RITENUTO inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013 e dell'art. 54 del Regolamento IUC di stabilire che la quota posta a carico dell'occupante è pari al 10% dell'imposta TASI complessivamente dovuta e che la restante parte, pari al 90% è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000, il quale stabilisce il termine del 31 dicembre, entro il quale il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296 che prevede il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali, nonché le tariffe dei servizi pubblici locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, termine fissato, per il corrente anno, come sopra indicato;


PRESO ATTO che il Ministero dell'Interno con Decreti in data 19.12.2013, in data 13 febbraio 2014, e da ultimo in data 29.4.2014, ha prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 al 31.07.2014;

RILEVATO che, in deroga alla su richiamata disposizione, ai sensi del comma 3 dell'art. 193 del Tuel 267/2000, come modificato dal comma 444 dell'art. 1 della legge 228/2012, il Comune ha facoltà di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre, nel solo caso in cui ciò si renda necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio;

VISTO l'art. 42, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO i pareri favorevoli di regolarità tecnico-contabile espressi dal Responsabile del Servizio Economico-finanziario e dal Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i.;

Con voti n. 10 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, formulati nei modi di legge dai n. 10 consiglieri presenti e votanti;



DELIBERA

- 1) di determinare, per l'anno 2014, le seguenti aliquote e esenzioni per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili):
 - per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, la TASI è dovuta nella misura dell'aliquota base pari all'1 per mille;
 - aliquota 1 per mille per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli;
- 2) di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013 e dell'art. 54 del Regolamento IUC che la quota posta a carico dell'occupante è pari al 10% dell'imposta TASI complessivamente dovuta e che la restante parte, pari al 90% è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- 3) di demandare al Responsabile del Servizio Economico-finanziario gli adempimenti successivi e conseguenti, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- 4) dare atto che la presente deliberazione verrà altresì pubblicata sul sito istituzionale "Amministrazione trasparente";
- 5) dare atto che la presente delibera, ai sensi dell'art. 172 comma 1, lettera e), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000, n° 267, è allegata al bilancio preventivo 2014;

Sentita la proposta del Sindaco di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4°comma del D.L.vo 267/2000,

Con voti n. 10 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, formulati nei modi di legge dai n. 10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4°comma del D.L.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL C.C. N. 20 del 29.07.2014

AVENTE PER OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TASI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014.

Il sottoscritto Aldo Paruscio - Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Caiolo (SO) esprime parere favorevole sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs.vo 267/2000 e s.m.i.. così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b della Legge n. 213/2012;

Caiolo, li 28.07.2014

Il Resp. del Servizio Finanziario
Ass. Aldo Paruscio



La sottoscritta Cinzia Vettovalli - Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Caiolo (SO) esprime parere favorevole sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs.vo 267/2000 e s.m.i.. così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b della Legge n. 213/2012;

Caiolo, li 28.07.2014

Il Resp. del Servizio Tributi
Vettovalli Cinzia



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Giuseppe Pirana



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Annalisa PANSONI




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Si dichiara che il presente atto viene pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune in data - 9 AGO 2014 ore rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Caiolo, li - 9 AGO 2014

IL MESSO COMUNALE
Cinzia Vettovalli



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa PANSONI



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo 267/2000.
- Il presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs.vo 267/2000.

Caiolo, li - 9 AGO 2014

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Annalisa Pansoni

